

# COMUNE DI ZAGAROLO

Provincia di Roma



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE

**Approvato con deliberazione**

**del Consiglio Comunale**

**n. 25 del 7 giugno 2006**

**Art. 1**  
**OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e benefici di natura economica a favore di persone e nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità economica, assistiti dal Comune di Zagarolo, compatibilmente alle risorse finanziarie a questo fine destinate nel proprio bilancio di previsione.
2. Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2° lett. a), 23 e 25 della Legge quadro sugli interventi e servizi sociali n. 328/2000 e con i principi generali del Dec. Lgv. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" lo statuto comunale.
3. Il presente regolamento è finalizzato a definire criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Zagarolo in disagiate condizioni economiche che non consentano loro la sussistenza ed il raggiungimento del Minimo Vitale, così come definito al successivo art. 10, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.
4. Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento si prefiggono di:
  - a. prevenire e rimuovere situazioni d'indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale (art. 3 della Costituzione);
  - b. integrare i redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).
  - c. garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
  - d. evitare rischi di istituzionalizzazione.

**Art. 2**  
**SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni del presente regolamento i cittadini residenti o temporaneamente presenti in questo Comune purchè in regola con il permesso di soggiorno e/o domicilio di soccorso e assistenza.
2. I contributi economici saranno erogati alle persone o nuclei familiari che per particolari motivi si trovano in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica (ISEE) che non superi la soglia stabilita in € 3.408,61 annuali per una persona che vive sola ai sensi del D. Lgs. N° 237/98. In presenza di un nucleo familiare anagrafico composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata dalla seguente scala di equivalenza ai sensi del D. Lgs n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

<b>Numero componenti</b>	<b>Parametro</b>	<b>ISEE</b>
1	1,00	Fino a Euro 3.408,61 (£ 6.600.000)
2	1,57	Fino a Euro 5.351,51 (£ 10.362.000)
3	2,04	Fino a Euro 6.953,56 (£ 13.464.000)
4	2,46	Fino a Euro 8.385,18 (£ 16.236.000)
5	2.85	Fino a Euro 9.714,53 (£ 18.810.000)

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente familiare.  
Maggiorazione 0,2 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e di figli minori.  
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente portatore di handicap psicofisico permanente o invalidità superiore al 66%.  
Gli importi suddetti saranno annualmente aggiornate secondo le variazioni dell'indice ISTAT.

### ART 3 FORME DI INTERVENTO

1. L'assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, agli scopi che con l'intervento si prefiggono e alle persone, avviene con interventi in forma **diretta** (contributi in denaro) o in forma **indiretta** (contributi in servizi, titoli d'acquisto, strutture, ecc.). In linea di massima si preferiscono gli interventi di natura indiretta.
2. L'assistenza economica si concretizza nei seguenti modi:
  - a. **contributo d'inserimento;**
  - b. **contributo continuativi d'integrazione;**
  - c. **contributo straordinario;**
  - d. **indifferibili e urgenti.**
3. Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:
  - a. la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale;
  - b. la corresponsione di titoli (voucher sociali) da utilizzarsi in conformità del piano assistenziale individuale presso esercizi commerciali convenzionati;
  - c. la corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua e gas) per le quali non sussista più la possibilità di segnalazione di utenti alle compagnie e ditte erogatrici per l'accesso a tariffe agevolate; per tali contributi sarà possibile prevedere il pagamento diretto di canoni, utenze, ecc.
  - d. l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri servizi dell'Amministrazione Comunale, secondo i criteri stabiliti negli articoli seguenti ed in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli esenti ai competenti servizi comunali.;
  - e. la prestazione di servizi di onoranze funebri, richieste ad imprese funebri in favore di cittadini residenti o occasionalmente presenti sul territorio comunale, senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, in quanto indigenti, ai sensi delle norme del presente regolamento.

### Art. 4 TIPOLOGIA DEI TITOLI SOCIALI

1. I titoli sociali consistono in una provvidenza economica assegnata nelle seguenti forme :

<b>Buono sociale</b>	<b>Voucher sociale</b>
Quali contributi economici sostitutivi al denaro per acquisto di beni di pronta disponibilità in esercizi convenzionati	Per prestazioni erogate da <i>caregiver</i> professionali sociali convenzionati e/o accreditati

2. L'assegnazione dei titoli sociali è regolamentata da due specifiche procedure:

- i Buoni sociali hanno un termine ed una finalità dietro presentazione e accettazione di specifica domanda e sono regolamentati da quanto specificato dal Regolamento Comunale per l'accesso ai contributi economici;
  - per i *voucher* sociali la durata è indeterminata, secondo il Piano Assistenziale individualizzato specificato e le tariffe stabilite dalla convenzione o dall'accreditamento, fatti salvi le eventuali compartecipazioni.
3. Per quanto attiene ai voucher sociali per prestazioni erogate da *caregiver* professionali sociali convenzionati e/o accreditati, si rimanda a quanto meglio specificato nel Regolamento per l'Assistenza Domiciliare e i Servizi di Prossimità.

## **Art. 5 CONTRIBUTI D'INSERIMENTO**

1. Il contributo d'inserimento consiste in un intervento assistenziale finalizzato all'immissione lavorativa, attraverso percorsi di lavori di pubblica utilità, specie per le persone ancora in grado di poter esprimere le proprie autonome capacità, al fine di poter in quanto spesso la condizione di bisogno è dettata dallo stato di disoccupazione.
2. Detta assistenza si concretizza nell'erogazione di un sussidio economico a fronte di una prestazione di tipo lavorativo per un periodo a tempo determinato. L'intervento descritto oltre a garantire un beneficio economico al richiedente consente allo stesso di ricorrere all'assistenza economica salvaguardando la dignità della persona.
3. I beneficiari di tale intervento saranno chiamati a svolgere un servizio civico e di pubblica utilità nei seguenti settori:
  - Servizi di custodia, pulizia e manutenzione di edifici pubblici comunali;
  - Servizi di manutenzione, salvaguardia del verde pubblico e di pulizia del centro urbano;
  - Servizio di aiuto a disabili ed anziani;
  - Servizio di supporto alle attività generali del Comune.
  - I soggetti, disoccupati ed abili al lavoro, individuati per questo di tipo di assistenza finalizzata dovranno essere coperti da polizza assicurativa INAIL contro gli infortuni a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. Gli incarichi descritti costituiranno prestazione occasionale d'opera a tempo determinato la cui articolazione sarà stabilita in sede di redazione di graduatoria semestrale, tenendo conto delle richieste ammissibili, delle disponibilità finanziarie complessive e della posizione nella graduatoria dell'avente diritto.
5. Il relativo compenso/sussidio sarà di un importo di € 4 orario per un limite di n. 75 ore mensili. Annualmente, in sede di predisposizione di Bilancio di previsione l'Amm.ne Comunale potrà aggiornare tale importo. Lo stesso sarà liquidato a fine prestazione e dietro attestazione del responsabile a cui è stato affidato l'assistito.
6. Coloro che rinunciano a tale tipo d'intervento, senza giustificato motivo, non hanno diritto a beneficiare di altro tipo di prestazione assistenziale prevista dal presente regolamento
7. Nell'individuazione degli assistiti saranno tenuti in considerazione la composizione del nucleo familiare e gli stanziamenti annuali di bilancio che determineranno il numero dei soggetti assistibili tenuto conto delle altre prestazioni assistenziali previste dal presente regolamento.

## **Art. 6 INTERVENTO D'INTEGRAZIONE E/O CONTINUATIVO**

1. Per intervento economico continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

2. Anche per questi contributi di tipo continuativo è prevedibile la corresponsione di titoli (voucher sociali) da utilizzarsi in conformità del piano assistenziale individuale presso esercizi commerciali convenzionati;
3. In quest'area d'intervento sono ricollocabili i contributi derivanti da precedenti normative quali i contributi per i detenuti e/o per le loro famiglie, per i bambini riconosciuti dalla sola madre e gli interventi derivanti da progetti di affidamento familiare.
4. L'importo mensile non potrà superare la soglia di € 400 e sarà frutto di un progetto di uscita dal bisogno assistenziale predisposto dal Servizio Sociale professionale che deve comprendere tempi e modalità di tale uscita. Il Servizio Sociale professionale potrà prevedere importi e modalità diverse che verranno, in ogni modo, specificati sia in una relazione e ratificata da determinazioni dirigenziali.

## **Art. 7**

### **INTERVENTO STRAORDINARIO**

1. Il contributo d'integrazione consiste in un sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti e loro famiglie aventi diritto ai sensi dell'art 3 mediante l'erogazione di un sussidio una tantum in denaro integrativo del reddito e teso al superamento dello stato di indigenza della persona o nucleo familiare.
2. I contributi di questo tipo saranno assegnati a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 e che non possono, per varie ragioni obiettive usufruire dei contributi finalizzati all'inserimento lavorativo già descritti.
3. Contributo straordinario. In questa categoria di contributi, possono essere inclusi altri interventi economici tesi al superamento di un particolare momento di difficoltà dovuta a cause straordinarie imprevedibili ed eccezionali (calamità naturali, morte, carcere ecc.).
4. In particolare il Comune potrà concedere contributi economici sotto forma di rimborso:
  - di eventuali spese sostenute e documentate per far fronte a particolari prestazioni sanitarie a favore di soggetti appartenenti a famiglie aventi diritto secondo l'art. 3, che hanno dovuto ricorrere a specifiche cure e diagnostiche in strutture sanitarie site in altre città o regioni.
  - Per le famiglie che hanno sostenuto spese per cure riabilitative per i componenti minori portatori di handicap, il limite reddituale, in deroga al precedente art. 3, può essere elevato fino a 21.700,00 euro rapportati ad un nucleo abitativo di tre componenti, ai sensi della scala di equivalenza prevista dalla legge 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
  - di spese sostenute per garantire il diritto allo studio (viaggi con mezzi pubblici, sussidi didattici, ecc.) a componenti nuclei familiari aventi diritto secondo l'art. 3.
5. Nella individuazione della forma d'intervento il Comune privilegerà comunque quei modelli di assistenza economica che di più rispettino la dignità umana come l'inserimento sociale e lavorativo.
6. I contributi assistenziali di cui al presente articolo sono alternativi tra essi e concedibili una volta sola l'anno.
7. Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e/o il beneficio erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.
8. Il limite **annuo** massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona è fissato in € 620,00. Per nuclei familiari di più persone, detto limite massimo è fissato in € 1.240,00.
9. La Giunta Comunale, per straordinari e documentati motivi, può derogare, con proprio atto, a questi massimali, senza in alcun modo apportare altri tipi di modifica al presente Regolamento.

10. Anche per questi contributi di tipo straordinario è prevedibile la corresponsione di titoli (voucher sociali) da utilizzarsi in conformità del piano assistenziale individuale presso esercizi commerciali convenzionati.

### **Art. 8**

#### **INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE**

1. Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il sussidio erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito.
2. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.
3. Su provvedimento del Responsabile dell'Area competente, tale contributo potrà essere erogato, in via d'urgenza con atto economale, salvo l'iter usuale di impegno di spesa e liquidazione.
4. Le modalità per la costituzione di un fondo economale per interventi indifferibili ed urgenti, saranno stabiliti in appositi atti della Giunta Comunale e del Responsabile dell'Area competente.
5. Anche per questi contributi di tipo indifferibili e urgenti è prevedibile la corresponsione di titoli (voucher sociali) da utilizzarsi in conformità del piano assistenziale individuale presso esercizi commerciali convenzionati.

### **Art. 9**

#### **PRESTITI**

Per persone che vivono difficoltà economiche per svariati motivi, ma possono dimostrare di avere la possibilità, in tempi relativamente brevi, la forza economica per poter continuare all'interno di un confortevole minimo vitale (ad esempio: in attesa di provvidenze statali già concesse, ma non ancora erogate, tipo assegno mensile di inabilità, pensione di inabilità, indennità mensile di frequenza, indennità di accompagnamento, ecc.), l'Amm.ne Comunale può intervenire con un Prestito d'onore sociale.

Il finanziamento, restituibile in rate fino a 60 mesi, sarà di 3000 euro al massimo, e sarà concesso ad esempio per soluzione del problema alloggiativo; spese di formazione e riqualificazione professionale; ma anche adozione di uno o più figli; anticipo spese per assistenza domiciliare; spese di carattere sanitario non coperte dal sistema sanitario, e in altre situazioni nelle quali il prestito risulti determinante per il raggiungimento dell'autonomia personale.

Possono usufruire del Prestito d'onore sociale cittadini e nuclei famigliari residenti nei comuni di Zagarolo.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti che comprovino la necessità per cui si richiede il prestito e dovrà essere compilato il contratto con le modalità e gli importi di restituzione.

Qualora il prestito riguardo l'anticipo per arretrati relativi all'indennità di accompagnamento o spettanze da parte dell'I.N.P.S. potrà essere richiesta la restituzione dell'intera somma anticipata.

Qualora la restituzione non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si potrà applicare anche una rivalutazione monetaria.

### **Art. 10**

#### **REQUISITI E CONDIZIONI**

1. Hanno titolo all'assistenza, alle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nel Comune di Zagarolo, con l'assenza di parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti, salvo che per la concessione dei benefici economici indicati per i quali non si fa riferimento in sede istruttoria all'esistenza di

parenti tenuti a tale obbligo di legge e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Anche per la realizzazione degli interventi di natura economica è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.
4. Per accedere alle prestazioni assistenziali del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 3 devono produrre istanza su apposito modello fornito dal servizio comunale predisposto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'art. 4 dei Decreti Legislativi n° 109/98 e 130/2000, su modelli tipo di cui al DPCM del 18.05.2001 contenenti tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica e della composizione del nucleo familiare.
5. Il richiedente può, comunque, allegare altra documentazione utile per meglio dimostrare lo stato di bisogno e necessità (certificazione sanitaria, di disoccupazione, documentazione di spese sostenute ecc.).
6. L'accesso alle prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento è riservato esclusivamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica (ISEE) sia uguale o inferiore a quelli indicati nella tabella dell'art. 2.

## **ART. 11 ISTRUTTORIA**

1. L'istruttoria, demandata all'Ufficio Servizi Sociali, consiste nell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere alle prestazioni economiche assistenziali. Per tale procedimento l'Ufficio si potrà avvalere dell'apporto degli altri Uffici Comunali (Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Anagrafe) e potrà richiedere, al cittadino, ogni altra documentazione utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare.
2. I fondi assegnati annualmente saranno individuati nell'apposito capitolo di Bilancio.
3. In presenza di un numero di domande maggiori della capienza di tale capitolo si potrà prevedere una graduatoria periodica.

## **Art. 12 PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI**

1. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

3. Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale, riparametrato secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui al precedente articolo 2.
4. Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte il valore del Minimo Vitale come determinato dall'Amministrazione Comunale.
5. Il parente obbligato interviene per consentire il raggiungimento del Minimo Vitale dell'assistito con un contributo mensile pari alla differenza tra l'ammontare del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare - così come sopra determinato - e il valore di 1,5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di due volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.
6. Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.
7. Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma cinque del presente articolo.
8. L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore del richiedente per differenza da quanto prestato dai parenti obbligati, fino alla concorrenza del Minimo Vitale.
9. Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.
10. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
11. Il Responsabile del settore potrà valutare di disporre l'assegnazione del minimo vitale anche a favore di persone aventi diritto con parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, fino al momento di effettiva partecipazione al mantenimento.

**Art. 13**  
**(NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO)**

1. Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello corrispondente alla "famiglia anagrafica", come individuato in via generale dal D.Lgs. n. 109/1998.

**ART. 14**  
**CONTROLLI**

1. Il Comune nella fase istruttoria procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare, avvalendosi delle notizie ed informazioni di altri Enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle Finanze.

**ART. 15**



## **ALBO BENEFICIARI**

1. Il Comune in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge 30.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di sussidi economici per ogni esercizio finanziario.
2. L'albo è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e tenuto a disposizione dei cittadini per la consultazione, fatto salvo quanto contemplato dalle leggi sul trattamento dei dati personali.

#### **Art. 16**

### **INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE**

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotto l'intervento assistenziale fino a quel momento prestato.
2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

#### **Art. 17**

### **RECUPERI E RIVALSE**

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo e/o il beneficio concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale attiva specifica azione di recupero del credito.